



MUNICIPIO GRAVESANO

## **MESSAGGIO MUNICIPALE NR. 24/2023 CONCERNENTE IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO**

Onorevole Signor Presidente, Onorevoli Signori Consiglieri Comunali,

Ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione, per esame ed approvazione, il Messaggio municipale nr. 24/2023 concernente il nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico, approvato dal Municipio di Gravesano con risoluzione nr. 314 dell'8 maggio 2023.

### **QUADRO GIURIDICO GENERALE**

Il quadro giuridico inerente la videosorveglianza è in costante evoluzione e per questo motivo, con circolare nr. 4/2023 del 17 febbraio 2023, la SEL (Sezione degli Enti Locali) ha segnalato quanto segue.

#### **Impiego di lettori targhe di veicoli da parte di Comuni per il rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale.**

Signore e Signori Sindaci e Municipali, Signore e Signori Segretarie e Segretari comunali, in collaborazione con la Sezione della circolazione stradale e la Polizia cantonale sono stati analizzati i presupposti giuridici per l'impiego, da parte dei Comuni, di lettori di targhe di veicoli per il rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale.

Da tale chiarimenti è emerso che la raccolta dei dati personali relativi a numeri di targhe di veicoli tramite lettori targhe, il loro incrocio manuale o automatizzato con programmi/banche dati relativi ai detentori di veicoli e/o con altre banche dati e la loro ulteriore gestione e conservazione in programmi/banche dati relativi a multe disciplinari, costituisce un'elaborazione sistematica di dati meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 e 4 della Legge sulla protezione dei dati (LPDP).

L'elaborazione sistematica di dati personali meritevoli di particolare protezione soggiace all'obbligo della base legale formale (art. 6 cpv. 1 LPDP). La base legale deve prevedere, particolare, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza (art. 6 cpv. 3 LPDP).

Può essere considerata come base legale formale adeguata un Regolamento comunale specifico agli strumenti di lettura targhe per l'esecuzione di compiti di polizia di prossimità che adempie ai requisiti di cui all'art. 6 cpv. 3 LPDP. Possono altresì essere considerate come basi legali formali adeguati eventuali articoli specifici agli strumenti di lettura targhe che adempiono ai requisiti dell'art. 6 cpv. 3 LPDP e che sono integrati in altri Regolamenti comunali relativi alla sorveglianza pubblica o più in genere relativi all'esecuzione di compiti di polizia locale.

In presenza di specifiche basi legali formali nel senso esposto, i Comuni possono proseguire le loro attività di controllo tramite lettori di targhe, avendo cura di segnalare alla Sezione della circolazione la loro prassi.

In assenza di basi legali formali come descritte sopra deve invece essere disposta la sospensione immediata di controlli comunali eseguiti con l'ausilio di strumenti di lettura targhe di veicoli; ciò fino all'entrata in vigore di specifiche basi legali formali adeguate a lieve di Regolamento comunale.

Si segnala infine che, qualora dovesse entrare in vigore la proposta di revisione della LPol attualmente in elaborazione concernente i lettori di targhe comunali, eventuali normative comunali andranno abrogate contestualmente all'entrata in vigore della modifica del diritto cantonale.

L'incarico cantonale della protezione dei dati è a disposizione per eventuali delucidazioni.

... omissis ...



## **QUADRO GIURIDICO COMUNE DI GRAVESANO**

Al momento attuale l'impiego di apparecchi di videosorveglianza nel nostro Comune trova la sua base legale nell'Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Gravesano, risalente a maggio 2008.

Questa ordinanza non tiene naturalmente conto di tutte le disposizioni sul tema nel frattempo entrate in vigore.

Per questo motivo, anche alla luce dello scritto sopra riportato della SEL del 17 febbraio 2023 e su indicazioni della Polizia Malcantone Est che si occupa delle intimazioni delle contravvenzioni per quanto riguarda le infrazioni commesse su Via Vallone, dove è installato un impianto di videosorveglianza – lettore targhe – il Municipio ha dovuto sospendere temporaneamente i controlli e disattivare le telecamere, nell'attesa di disporre della necessaria base legale.

A supporto dei Comuni, l'incaricato cantonale della protezione dei dati e la SEL hanno elaborato un Regolamento "tipo" sul tema.

## **NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO**

Di seguito segnaliamo gli articoli meritevoli di commento.

### ***Art. 3 - Definizioni***

#### **a) Videosorveglianza dissuasiva**

Con la videosorveglianza dissuasiva (o preventiva), s'intendono prevenire le minacce e i turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile (dissuasiva) di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene pubblico d'uso comune. Si tratta quindi di una misura preventiva di polizia di natura tecnica tesa alla diminuzione della criminalità. La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine (idealmente con l'applicazione di Privacy Filters), indipendentemente da un evento concreto di sicurezza. L'analisi delle immagini non avviene in tempo reale, ma unicamente in reazione alla commissione di un atto illecito, tramite la puntuale osservazione delle immagini registrate. In quanto metodo di messa in sicurezza di mezzi di prova di potenziali infrazioni, la videosorveglianza dissuasiva è in stretto nesso con il perseguimento penale e presenta quindi una doppia natura: dissuasiva (scopo principale) e repressiva (perseguimento penale).

#### **b) Videosorveglianza osservativa**

Con la videosorveglianza osservativa (o in tempo reale) s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli (incidenti stradali, ingorghi, ecc.). La videosorveglianza osservativa avviene perlopiù in tempo reale, con immagini in chiaro, e senza registrazione delle immagini, anche se non è esclusa la registrazione.

#### **c) Videosorveglianza invasiva**

La videosorveglianza invasiva è l'attività di vigilare, con un campo di visione circoscritto, in tempo reale, in chiaro, di norma a lungo termine, con o senza registrazione d'immagini, le entrate a beni o a strutture amministrative pubbliche, per la gestione degli accessi di persone o veicoli o per la logistica. A livello comunale, vi fa parte anche la lettura targhe di veicoli limitata alla gestione di barriere e dissuasori per l'accesso e l'uscita da posteggi, autosili o simili, ad esclusione della lettura targhe per il controllo del traffico su strade a traffico limitato, che sarà oggetto della LPol.

### ***Art. 7 – Trasmissione di dati a terzi***

Salvo eccezioni previste dal diritto o altrimenti giustificate (necessità della trasmissione per l'adempimento di compiti legali), le videoregistrazioni servono esclusivamente agli scopi enunciati dal Regolamento e sono disponibili unicamente al Comune o ai suoi mandatari. Rimane in particolare riservata la trasmissione di dati tra differenti organi di polizia sulla base di specifiche e esplicite norme di assistenza amministrativa.

Le videoregistrazioni possono essere ulteriormente utilizzate in sede giudiziaria, sia da parte del Comune, sia di terzi che ne richiedono l'edizione in cause giudiziarie con il Comune o con altri terzi.

**Art. 9 – Organo responsabile**

Il Municipio è l'organo responsabile della sorveglianza. In particolare, decide sul contenuto e sul tipo di modalità di sorveglianza, assicurandone il controllo (vigilanza sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento e della LPDP) come pure la gestione. Il Municipio può emanare in un'ordinanza d'esecuzione le disposizioni concernenti in particolare i diritti e le condizioni di accesso alle immagini all'interno del Comune (clausole di confidenzialità, ecc.). L'ordinanza municipale è costantemente aggiornata in particolare in funzione degli ampliamenti o delle modifiche dei sistemi di videosorveglianza sul territorio.

**CONCLUSIONI**

L'allegato Regolamento è parte integrante del presente messaggio.

In considerazione di quanto sopra esposto il Municipio invita questo Onorando Consiglio a voler

**risolvere**

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico.
2. Il nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO DI GRAVESANO

IL SINDACO IL SEGRETARIO

M. Anghileri G. Cremona



Per esame e rapporto


COMMISSIONE		
Gestione	Opere Pubbliche	Petizioni
		X

Allegato: Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico

6929 Gravesano, 8 maggio 2023



# COMUNE DI GRAVESANO



## **REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO**

*EDIZIONE APRILE 2023*

**Comune di Gravesano**  
Via Cantonale 30  
6929 Gravesano  
091 610 44 44  
[info@gravesano.ch](mailto:info@gravesano.ch)





### **Art. 1 - Basi legali**

Basi legali del presente Regolamento sono l'art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, gli artt. 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

### **Art. 2 - Campo di applicazione**

<sup>1</sup>Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Gravesano eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

<sup>2</sup>Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

### **Art. 3 - Definizioni**

#### **a. Videosorveglianza dissuasiva**

<sup>1</sup>Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

<sup>2</sup>La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

<sup>3</sup>L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

#### **b. Videosorveglianza osservativa**

<sup>1</sup>Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

<sup>2</sup>La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

#### **c. Videosorveglianza invasiva**

<sup>1</sup>Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire:

- a) L'accesso a beni amministrativi o a strutture pubbliche, oppure
- b) la logistica.

<sup>2</sup>La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

### **Art. 4 - Scopo della videosorveglianza**

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale.

### **Art. 5 - Modalità di videosorveglianza**

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva, osservativa e invasiva del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.



#### **Art. 6 - Principi**

<sup>1</sup>Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

<sup>2</sup>La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

<sup>3</sup>Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

<sup>4</sup>Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

#### **Art. 7 - Trasmissione di dati a terzi**

<sup>1</sup>Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

<sup>2</sup>Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

#### **Art. 8 - Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini**

<sup>1</sup>Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 7 giorni

<sup>2</sup>È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

#### **Art. 9 - Organo responsabile**

<sup>1</sup>Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

<sup>2</sup>Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

<sup>3</sup>Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

#### **Art. 10 - Approvazione e entrata in vigore**

<sup>1</sup>Il presente Regolamento annulla e sostituisce precedenti Regolamenti ed entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità superiore.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI GRAVESANO

IL PRESIDENTE

PIERRE VASSALLI

IL SEGRETARIO

GRAZIANO CREMONA

GLI SCRUTATORI

CHRISTIAN FINI

IVAN PETROCCHI

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 12 giugno 2023

Approvato dalla Sezione degli Enti locali il